

Causa Jessica Marchi c. Italia - Prima Sezione - sentenza 22 aprile 2021 (Ricorso n. 54978/17)

Diritto di famiglia - Vita familiare - Art. 8 CEDU - Procedimento di adottabilità – Violazione – Non sussiste.

La revoca dell'affidamento di un minore non costituisce una violazione della vita privata e familiare, se adottata nell'interesse preminente di quest'ultimo e rispettando tutte le garanzie procedurali prescritte.

Fatto. Nel 2016 il tribunale per i minorenni di Milano aveva dichiarato il minore L. in stato di abbandono e di adottabilità.

Il minore era stato affidato in qualità di soggetto «a rischio giuridico» alla ricorrente e a suo marito. Senonché, successivamente, quest'ultimo era stato arrestato e trattenuto in detenzione domiciliare, con l'accusa di pedopornografia e abusi sessuali su minori (nel 2018 interverrà una condanna a due anni con la sospensione condizionale, a seguito di giudizio abbreviato).

La ricorrente aveva informato quindi i servizi sociali della sopravvenuta situazione della famiglia e dichiarato la sua intenzione di separarsi dal marito e continuare a occuparsi del bambino. Tuttavia, il tribunale di Milano aveva ordinato la ricerca di una nuova famiglia affidataria. Sicché la Marchi aveva presentato ricorso per continuare a mantenere il minore.

Parallelamente all'*iter* di integrazione del minore in una nuova famiglia, la ricorrente aveva presentato una richiesta di separazione dal coniuge e una domanda di adozione del minore.

A fronte di tali richieste, il tribunale di Milano aveva però respinto la domanda di adozione e ordinato al tutore e ai servizi sociali di collocare il minore in un centro per l'infanzia, prima di essere collocato presso una nuova famiglia. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di revoca dell'affidamento del minore, chiedendone quindi l'affidamento preadottivo.

A questo procedimento si era aggiunto quello presso altro tribunale - il tribunale di Trento - dinanzi al quale la ricorrente presentava la domanda di adozione semplice ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, a seguito del quale quest'ultimo tribunale aveva disposto la sospensione del procedimento di adottabilità.

Nel 2018, la corte d'appello di Milano ritenne che la decisione di affidare il minore alla ricorrente e a suo marito non potesse qualificarsi come un affidamento preadottivo, in quanto nessuna decisione di adottabilità definitiva era stata emessa nel luglio 2016. Di conseguenza, la corte concluse che la ricorrente non poteva chiedere l'adozione del minore ai sensi della legge n. 184 del 1983 e che il potere di impugnare la decisione di revoca dell'affidamento preadottivo spettava al procuratore e al tutore, perché mirava esclusivamente alla protezione dell'interesse del minore. La ricorrente chiese pertanto l'accesso agli atti dei due procedimenti dinanzi al tribunale. Con decisione del 1° agosto 2018, il presidente del tribunale di Milano negò l'accesso agli atti in questione in quanto quest'ultima non era parte nel procedimento. Infine, la ricorrente presentò domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per presunta violazione delle norme di accesso al procedimento di adozione da parte della ricorrente, ma la corte d'appello sottolineò che la ricorrente non aveva interesse al procedimento e che gli atti del fascicolo procedurale erano stati inseriti nel fascicolo del procedimento d'appello, e che comunque la ricorrente li aveva consultati tutti. La corte d'appello aggiunse quindi che la ricorrente era venuta a conoscenza dei dati personali che la riguardavano e dei documenti riguardanti la situazione del minore nonché dei documenti relativi alla sua integrazione nella nuova famiglia.

Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo.

Diritto. La Prima sezione affronta il caso in composizione plenaria.

La ricorrente lamentava l'allontanamento del minore che aveva provvisoriamente accolto per un anno nel contesto di un affidamento a rischio giuridico di adozione. La ricorrente sosteneva di non aver potuto avere accesso agli atti del fascicolo riguardante il minore né agli atti relativi ai dati personali che la riguardavano. Per questi motivi, la ricorrente lamenta una violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione.

La Corte esamina il ricorso soltanto dal punto di vista dell'articolo 8. Sulla decisione di revocare l'affidamento del minore e sulla partecipazione al procedimento, sebbene l'articolo 8 non contenga alcuna condizione procedurale esplicita, essa afferma che il processo decisionale deve essere equo e idoneo a rispettare adeguatamente gli interessi protetti da tale disposizione. I giudici nazionali devono procedere ad un esame approfondito dell'intera situazione familiare e di tutta una serie di elementi, per una valutazione equilibrata e ragionevole degli interessi coinvolti, cercando di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause.

La Corte osserva che la ricorrente aveva accolto il minore L. a titolo provvisorio e che era stata colpita dalla decisione giudiziaria di revoca dell'affidamento del minore presso di lei. La Corte ritiene, pertanto, che le misure adottate nei confronti del minore – allontanamento e affidamento preadottivo a un'altra famiglia – costituiscano un'ingerenza nella vita privata della ricorrente, ma tale ingerenza non costituisce violazione dell'articolo 8 in quanto giustificata dal comma 2 (v. nn. 92-98 della sentenza), ossia se «prevista dalla legge», per perseguire uno o più degli scopi legittimi. La Corte osserva che la misura di revoca dell'affidamento era prevista dalla legge e perseguiva lo scopo della tutela dell'interesse superiore del minore L., dato il bisogno particolare di sicurezza all'interno della famiglia affidataria. La Corte rammenta che la ricorrente ha potuto prendere parte al procedimento, non essendo stata privata di una partecipazione adeguata al processo decisionale conformemente alle necessità di protezione dei suoi interessi. Di conseguenza, la Corte conclude – all'unanimità - che l'ingerenza nella vita privata della ricorrente era conforme alle esigenze dell'articolo 8 della Convenzione, e, pertanto, non vi è stata violazione (v. ancora n. 98).

La sentenza è diventata definitiva il 27 agosto 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

legge n. 184 del 1983

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI

Moretti e Benedetti *c.* Italia 2010

Zhou *c.* Italia 2014

Paradiso e Campanelli *c.* Italia 2017